



**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A**  
**“BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2021”**  
**“ITW ON-LINE MONACO DI BAVIERA - EST EUROPA”**  
**“GECO - GREEN TOURISM, MOBILITY & ENERGY EXPO”**  
**“MOTOR BIKE EXPO 2021”**

**TRA**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ....., nato a ..... il ..... (C.F. ....), il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

**E**

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata “*Società*”, con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante ..... nato a ..... il ..... (C.F. ....)

di seguito denominate congiuntamente “le parti”

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto alle manifestazioni fieristiche “BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2021” (Milano, 9-11 maggio 2021), “ITW On-Line Monaco di Baviera - Est Europa” (19-20 gennaio 2021), “GECO - Green Tourism, Mobility & Energy Expo” (28-30 gennaio 2021) e “Motor Bike Expo 2021” (Verona, aprile 2021);
- con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. delle dell’attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla partecipazione regionale alle predette manifestazioni fieristiche

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Oggetto dell’incarico**

La Società si impegna a svolgere l’attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione regionale alle manifestazioni “BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2021” di Milano, “ITW On-Line Monaco di Baviera - Est Europa”, “GECO - Green Tourism, Mobility & Energy Expo” e “Motor Bike Expo 2021” di Verona, e in particolare:



- BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2021:
  - l'acquisizione della superficie espositiva e l'iscrizione a catalogo della Regione dei suoi coespositori - per un importo di € 170.000,00 (IVA compresa);
  - allestimento dello stand regionale - per un importo di € 130.000,00 (IVA compresa);
  - attività di animazione all'interno dello stand consistente in: conferenza stampa di presentazione delle opportunità turistiche della Regione del Veneto e delle novità legate alla nuova veste del portale turistico regionale; ospitalità all'interno dello stand con degustazioni di prodotti tipici e attività di animazione - per un importo di € 30.500,00 (IVA compresa);
  - attività di organizzazione generale delle attività - per un importo di € 10.000,00 (IVA compresa).
- ITW On-Line Monaco di Baviera - Est Europa: acquisizione dalla Società Comitel S.p.A., organizzatore in esclusiva dell'evento, di 10 agende per gli operatori veneti - per un importo di € 13.000,00 (IVA compresa);
- GECO - Green Tourism, Mobility & Energy Expo: acquisizione dalla Società "Smart Eventi S.r.l." di 10 stand virtuali - per un importo di € 15.250,00 (IVA compresa);
- Motor Bike Expo 2021: acquisizione di uno spazio preallestito personalizzato di 84 mq comprensivo di tutti i servizi accessori (impianto audio, luci, magazzino attrezzato, personale di servizio, iscrizione catalogo dei coespositori, strumentazione multimediale, distribuzione di materiale promozionale attraverso il proprio ufficio stampa), per un importo totale di € 32.000,00 (IVA compresa).

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

### Articolo 2 – Durata e copertura spese

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe.

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 376.350,00 (IVA compresa).

Al fine di un concorso alle spese, secondo quanto previsto con DGR n. .... del ..... la Società richiederà agli operatori veneti che parteciperanno alla BIT di Milano, e indicati dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, una quota di partecipazione a titolo di mero rimborso per le spese sostenute pari a € 500,00 (IVA esclusa) per la disponibilità di un tavolo-contrattazioni personalizzato e di un'agenda di appuntamenti prestabilita.

Tali quote, introitate e contabilizzate a cura del soggetto societario che provvederà secondo normativa di legge all'autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione dal parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

### Articolo 3 – Piano finanziario e modalità di pagamento

L'importo di € 400.750,00 (IVA compresa), così come stabilito dalla DGR n. .... del ....., di cui € 376.350,00 a carico della Regione del Veneto ed € 24.400,00 a carico degli operatori veneti partecipanti, si intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione dell'iniziativa. La somma a carico della Regione di € **376.350,00** sarà erogata alla sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione dell'avvio delle attività e a seguito di presentazione di regolare fattura.



La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, potranno essere utilizzate per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla manifestazione.

Qualora, alla data di scadenza della presente Convenzione, risultino non impiegati, parzialmente o nella loro totalità, gli stanziamenti liquidati alla Società, quest'ultima dovrà provvedere quanto prima al riaccredito delle somme residuali alla Regione; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.

#### **Articolo 4 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli**

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

#### **Articolo 5 - Recesso e inadempimenti**

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

#### **Articolo 6 - Divieto di cessione della convenzione**

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

#### **Articolo 7 – Riservatezza**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.



**Articolo 8 – Responsabilità ed obblighi**

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 “Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

**Articolo 9 – Registrazione**

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

**Articolo 10 - Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

**Articolo 11 - Norma di rinvio**

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

*La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005*

Per la Regione del Veneto  
Il Direttore della  
Direzione Promozione Economica e  
Internazionalizzazione

Per Veneto Innovazione S.p.A.  
L'Amministratore Unico e  
Legale Rappresentante

